


Esame di Stato 2019



DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107.

DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

La valutazione

La certificazione

- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- ha finalità formativa ed educativa;
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale;
- promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione

è **coerente** con

- l'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche;
- la personalizzazione dei percorsi;
- le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;

La valutazione

- è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Inoltre ...

La valutazione

Le istituzioni scolastiche **partecipano** alle **rilevazioni internazionali e nazionali** dei **livelli di apprendimento** ai fini della **Valutazione del Sistema Nazionale** di istruzione e della **qualità del proprio servizio**.



DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

La certificazione

L'istituzione scolastica **certifica l'acquisizione** delle **competenze progressivamente acquisite** anche al fine di **favorire l'orientamento** per la **prosecuzione degli studi**.

DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

L' Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

L' Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

- **Finalità**
- **Organizzazione - Monitoraggio**
- **Ammissione (Requisiti – Prerequisiti)**
- **Credito scolastico**
- **Commissione**
- **Prove di esame**
- **Esiti**
- **Prove Invalsi**
- **Esame di Stato per studenti con disabilità e DSA**
- **Diploma finale e curriculum dello studente**

L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado:

- **verifica i livelli di apprendimento conseguiti** da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, **anche in funzione orientativa** per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

➤ **tiene conto:**

della partecipazione alle **attività di alternanza scuola-lavoro**, dello sviluppo **delle competenze digitali** e del percorso dello studente di cui

[all'art. 1 comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107](#)

- in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi -

➤ **tiene conto:**

delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto

[all'art. 1 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137,](#)

convertito, con modificazioni, dalla

[legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

Le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari sono disposte annualmente, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Organizzazione - Monitoraggio

Sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sull'organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative (**nell'ambito della funzione ispettiva**).

I requisiti per l'ammissione

candidati interni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che **hanno frequentato l'ultimo anno di corso** dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

candidati interni

L'**ammissione** all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal **consiglio di classe**, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 (**allontanamento dalla comunità scolastica**), la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

I requisiti per l'ammissione

candidati interni

- a. **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b. **partecipazione**, durante l'ultimo anno di corso, **alle prove predisposte** dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione: **italiano, matematica e inglese**;

candidati interni

c. **svolgimento** dell'attività di **alternanza scuola-lavoro** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i **criteri di riconoscimento** delle attività di **alternanza scuola-lavoro obbligatorie** per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

I requisiti per l'ammissione

candidati interni

- d. votazione non inferiore ai sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

I requisiti per l'ammissione

candidati interni

Nel caso di votazione **inferiore** a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il **consiglio di classe** può **deliberare**, con **adeguata motivazione**, l'**ammissione** all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le studentesse e gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le studentesse e gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

candidati interni

Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del **diploma professionale quadriennale di «Tecnico»** conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.

I requisiti per l'ammissione

candidati interni

Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di **otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento**, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione **non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo**, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

I requisiti per l'ammissione

candidati esterni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, coloro che:

- a. **compiano il diciannovesimo anno di età** entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b. **siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado** da un numero di **anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto**, indipendentemente dall'età;
- c. **siano in possesso di titolo** conseguito al termine di un **corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento** o siano in possesso di **diploma professionale di tecnico** di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- d. **abbiano cessato la frequenza** dell'ultimo anno di corso **prima del 15 marzo**.

candidati esterni

Esame preliminare

- Si svolge presso le istituzioni scolastiche assegnate come sede di esame;
- è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;
- il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto;
- il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

I requisiti per l'ammissione

candidati esterni

Esame preliminare per i candidati che non sono in possesso di promozione all'ultima classe

L'esame deve accertare la preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

I requisiti per l'ammissione

candidati esterni

Esame preliminare per i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame

L'esame deve essere sostenuto sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

candidati esterni

L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata:

- **alla partecipazione presso l'istituzione scolastica, in cui sosterranno l'Esame, alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI;**
- **allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

candidati interni

Viene attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Il punteggio da attribuire per il credito scolastico, maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno, è fino ad un massimo di **quaranta** punti così articolato:

- ✓ **dodici** per il **terzo** anno
- ✓ **tre** per il **quarto** anno
- ✓ **quindici** per il **quinto** anno.

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, **limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.**

Credito scolastico

candidati esterni

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare sulla base:

- a. della documentazione del curriculum scolastico**
- b. dei risultati delle prove preliminari**

Determinazione del credito scolastico

- **corrispondenza** tra la **media dei voti** conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la **fascia di attribuzione del credito scolastico**;
- nei casi di **abbreviazione del corso di studi per merito** è attribuito, per l'anno non frequentato, nella **misura massima** prevista per lo stesso;
- la tabella si applica anche ai **candidati esterni ammessi** all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità;
- **per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020** bisogna operare la **conversione del credito scolastico** conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

Credito scolastico

candidati interni

Media dei voti	Fasce di credito III Anno	Fasce di credito IV Anno	Fasce di credito V Anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno

Somma dei crediti conseguiti per il III e IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Credito Scolastico – Regime transitorio

**Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III**

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Istituzione dell'elenco dei presidenti di commissioni presso l'Ufficio scolastico regionale; possono accedere i:

- a. dirigenti scolastici;**
- b. docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal MIUR**

Sono previste azioni formative specifiche per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

Commissione

Le commissioni d'esame possono provvedere alla **correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari;**

Le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Prove di esame

Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, **un documento** che esplicita:

i contenuti,
i metodi,
i mezzi,
i tempi,
gli spazi



del percorso formativo

nonché

i criteri
gli strumenti



valutazione adottata

gli obiettivi raggiunti

Prove di esame

La commissione, nell'espletamento dei lavori, tiene conto del documento elaborato dal consiglio di classe.

L'esame di Stato comprende:

- a. due prove scritte a carattere nazionale**
- b. un colloquio**

Una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio

Prove di esame

La prima prova, in forma scritta, accerta:

la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché **le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche** del candidato.

La prova:

- ✓ **consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali** in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
- ✓ **può essere strutturata in più parti**, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

La seconda prova

- ✓ **può essere in forma** scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica,
- ✓ **ha per oggetto una o più discipline** caratterizzanti il corso di studio
- ✓ **è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze** attese dal profilo educativo culturale e professionale dello specifico indirizzo.

Prove di esame

Sono definiti, i quadri di riferimento, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, **per la redazione e lo svolgimento delle prove di esame**, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, **i nuclei tematici fondamentali.**

Per uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, **sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi** previsti per la prima e la seconda prova scritta.

Le griglie di valutazione **consentono di rilevare le conoscenze e le abilità** acquisite dai candidati e **le competenze nell'impiego** dei contenuti disciplinari.

La seconda prova

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua annualmente entro il mese di gennaio:

- ✓ **le discipline oggetto della seconda prova**, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio,
- ✓ **l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta** per specifici indirizzi di studio

Le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio

Le prove scritte

Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti.

Istruzione professionale:

- ✓ **la seconda prova ha carattere pratico** ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato.
- ✓ **una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame** in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica

Il colloquio

ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente.

La commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare:

- ✓ **l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline,**
- ✓ **la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.**

Il colloquio

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, **mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta** nel percorso di studi.

Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività assimilabile all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un **punteggio finale complessivo in centesimi**, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio e dei punti acquisiti per il **credito scolastico** da ciascun candidato per un **massimo di quaranta punti**.

La commissione d'esame dispone di un **massimo venti punti** per la valutazione di **ciascuna delle prove scritte** e di un **massimo di venti punti** per la valutazione del **colloquio**.

Esiti

Come cambia l'attribuzione del punteggio finale

A.S. 2018/2019

Credito Scolastico	Prima prova scritta	Seconda prova scritta	Colloquio	Totale
40	20	20	20	100

A.S. 2017/2018

Credito Scolastico	Prima prova scritta	Seconda prova scritta	Terza prova scritta	Colloquio	Totale
25	15	15	15	30	100

Nel caso di tre prove scritte

La ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio, è **definita con Decreto del Ministro.**

Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, la ripartizione del punteggio delle prove è **definita dai relativi decreti ministeriali di autorizzazione dei percorsi.**

L'esito delle prove è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

Integrazione del punteggio

La commissione d'esame **può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti** ove il candidato abbia ottenuto sia:

- un credito scolastico di almeno trenta punti;
- un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

Lode

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che abbiano conseguito il:

- **credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;**
- **punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.**

L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la **sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.**

Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado **sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI**, volte a **verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese**, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80.

Per le studentesse e gli studenti risultati **assenti per gravi motivi documentati**, valutati dal consiglio di classe, **è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.**

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione se in possesso dei requisiti di ammissione.

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

La commissione d'esame, **sulla base della documentazione** fornita dal consiglio di classe, **relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione**, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

Tali prove, **ove di valore equipollente**, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Per la **predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame**, la commissione può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti** che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

La commissione potrà assegnare un **tempo differenziato per l'effettuazione delle prove** da parte del candidato con disabilità.

Esame di Stato per studenti con disabilità e DSA

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti a quelle ordinarie** sulla base del piano educativo individualizzato o che **non partecipano agli esami** o che **non sostengono una o più prove**, viene rilasciato un attestato di credito formativo **recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.**

Per le studentesse e gli studenti con disabilità **il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione** e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Al termine dell'esame di Stato **viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum** della studentessa e dello studente.

Le studentesse e gli studenti con disabilità **partecipano alle prove standardizzate Invalsi**. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione se in possesso dei requisiti di ammissione, sulla base del piano didattico personalizzato.

La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, **con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, la commissione, **nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta**, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**.

Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato.

In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto

Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate predisposte dall'Invalsi.

Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati **strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.**

Le studentesse e gli studenti con **DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.**

Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

Modello di Diploma adottato, con decreto, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, **attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi**, nonché **il punteggio ottenuto**.

Al diploma è allegato il curriculum, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.

Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, **distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione**, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Sono altresì indicate:

- ✓ le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite
- ✓ le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- ✓ le attività di alternanza scuola-lavoro;
- ✓ eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

Grazie per l'attenzione